

Comune dell'Aquila

Avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance in forma collegiale.

IL COMUNE DELL'AQUILA

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTI il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, e il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “*Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 6 agosto 2020;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune dell'Aquila, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 364 dell'8 settembre 2016 e ss.mm.ii;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15 gennaio 2020 “*Approvazione del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune dell'Aquila*”;


CONSIDERATA la prossima scadenza di mandato dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, il predetto Organismo è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti;

AVVISA



Comune dell'Aquila



Articolo 1

Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell'incarico

È indetta una procedura selettiva pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV) del Comune dell'Aquila, costituito in forma collegiale.

L'incarico di *Presidente/componente* dell'OIV collegiale, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l'obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.

Articolo 2

Compenso


Ai sensi dell'art. 17 del vigente regolamento sull'istituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione, ai componenti dell'OIV verrà corrisposto un compenso annuo omnicomprendente, IVA inclusa, così suddiviso: Presidente € 10.000,00, Componente € 7.500,00, Componente € 7.500,00 fatte salve variazioni per diversa applicazione degli oneri.

Articolo 3

Requisiti per la partecipazione

Considerato quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dal successivo articolo 7, risultano iscritti nell'Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica da almeno 6 mesi.

Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico di Presidente dell'OIV, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, lettera b) del citato D.M. esclusivamente i soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3.



Comune dell'Aquila

Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico di componente dell'OIV collegiale i soggetti iscritti nelle fasce professionali 1, 2 e 3.

Articolo 4

Divieto di nomina

I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell'art.14, comma 8 del D. Lgs. n. 150 del 2009, tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Articolo 5

Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

Fermi restando i divieti di nomina previsti di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D. Lgs. n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.

Articolo 6


Esclusività del rapporto

Per assumere l'incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV, come previsto dall'art. 8 dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui al successivo art. 7 del citato decreto.

Articolo 7

Modalità di presentazione della domanda di candidatura

La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (*Allegato A*), dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e accompagnata dalla seguente documentazione:



Comune dell'Aquila

- *curriculum vitae* in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;
- relazione di accompagnamento al *curriculum vitae*, anch'essa debitamente sottoscritta, dalla quale si evincano l'esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 2020 (misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel *risk-management*) ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV;
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito Istituzionale del Comune dell'Aquila, esclusivamente in formato pdf, e trasmessa a mezzo PEC con unico invio, all'indirizzo: protocollo@comune.laquila.postecert.it indicando in oggetto "*Manifestazione di interesse ai fini della nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Comune dell'Aquila*". In tal caso farà fede la data e l'ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata recante la domanda di candidatura e della documentazione allegata è stato consegnato nella casella pec di destinazione di cui sopra, come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o a eventi di forza maggiore.

Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente avviso.

Articolo 8

Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.M. 6 agosto 2020 "*i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi*".


Le domande dei candidati saranno esaminate da un'apposita Commissione, composta da 3 membri, per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze.

Al termine di tale accertamento, la Commissione sottopone all'organo di indirizzo politico una rosa di candidati qualificati e idonei per la nomina.

La scelta dei componenti dell'OIV sarà tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe dovranno essere motivate.



Comune dell'Aquila



Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l'Amministrazione provvederà a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica la visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale.

La Commissione, ove lo riterrà più opportuno, avrà facoltà di approfondire gli elementi sui quali basare le valutazioni anche mediante eventuali colloqui, anche a distanza, con i candidati ritenuti maggiormente idonei al conferimento dell'incarico.

La Commissione sottopone all'organo di indirizzo politico amministrativo una rosa di candidati qualificati per la nomina.

L'OIV è nominato con apposito Decreto del Sindaco.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", il Comune dell'Aquila, in qualità di Titolare del Trattamento, tratta i dati personali forniti e liberamente comunicati. Il Comune dell'Aquila garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune dell'Aquila Via San Bernardino/Pal. Fibbioni tel. 0862/6451 protocollo@comune.laquila.postecert.it.

Dati contatto Responsabile Protezione Dati: Avv. Flavio Corsinovi, e-mail: flavio.corsinovi@corsinovimamma.it, PEC: flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it.

Finalità del trattamento: istruttoria relativa alla procedura selettiva in oggetto, inserimento nei database informatici del Dipartimento della Funzione Pubblica per rilevazioni a fini statistici.


Base giuridica del trattamento: Art.6 par.1 Lett. c ed e.

Destinatari del trattamento: personale comunale nell'ambito delle proprie mansioni, altri soggetti la cui facoltà di accesso ai dati sia riconosciuta dalla normativa vigente.

Periodo di conservazione: per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nei termini di legge.

Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati personali, sia su supporto cartaceo che elettronico, è realizzato in conformità a quanto previsto dall'art. 5, del menzionato GDPR e precisamente in modo lecito, corretto e trasparente e limitatamente allo stretto necessario per la realizzazione delle suddette finalità ed in modo esatto, ed infine nel rispetto del principio di "limitazione della conservazione".

Diritti dell'interessato L'interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt.15-22 del Regolamento UE 679/2016, quali i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati ed infine il diritto di opposizione e di proporre reclamo ad una autorità di controllo.



Comune dell'Aquila

Natura del conferimento: Obbligatorio per il conseguimento della finalità istituzionali.

Per esercitare i diritti in menzione, l'interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare, a mezzo di Raccomandata A/R al Comune dell'Aquila, Via Roma 207/A – 67100 L'Aquila ovvero mediante PEC all'indirizzo protocollo@comune.laquila.postecert.it

Articolo 10

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge agosto 1990, n. 241, è il dott. Lucio Luzzetti, Segretario Generale del Comune dell'Aquila.

Articolo 11

Comunicazioni e trasparenza

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui all'art. 7.

Il decreto di nomina, il *curriculum* professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

L'Aquila, 19 aprile 2021

Il Segretario Comunale

Dott. Lucio Luzzetti